



Marc Chagall, Nozze

SI' ALLA FAMIGLIA

CONTRIBUTO DEL FORUM
AL DIBATTITO
SUL RICONOSCIMENTO LEGALE
DELLE UNIONI DI FATTO

La vera priorità sociale

RICONOSCERE E SOSTENERE L'IDENTITÀ DELLA FAMIGLIA

Famiglia, nell'esperienza della vita d'ogni persona, è parola inconfondibile; l'essenza e l'origine stessa della famiglia è in quella "coniunctio" che esprime l'alleanza vitale di un uomo e di una donna che si fanno reciproco dono di vita e di destino, è quel "consortium" che fa della coppia coniugata la cellula primordiale della società, ordinata all'assolvimento di compiti sociali come la procreazione e l'educazione dei figli. La giurisprudenza ricorda che il matrimonio è ciò che fa pubblica la scelta sponsale e chiama su di sé la protezione del diritto nel mentre si sottomette alle sue regole.

Di fronte al diffondersi di unioni libere, etero ed omosessuali, come devono regolarsi il diritto e la società?

- il diritto deve essere capace di differenziare le forme di convivenza, cioè di saper distinguere la diversa natura delle relazioni intime e primarie, se familiari in senso proprio oppure per pura analogia;
- il diritto non deve discriminare, ossia deve evitare che forme uguali vengano trattate in modo disuguale; ma qui si tratta di forme disuguali che non possono essere trattate in modo uguale.

Scopo della distinzione fra ciò che è famiglia e ciò che non lo è non è penalizzare i conviventi o negare i diritti umani della singola persona, ma promuovere le diverse qualità e potenzialità di umanizzazione contenute nelle diverse forme di relazioni tra le persone, riconoscendo inoltre quelle relazioni che si assumono un impegno pubblico di responsabilità sociale, come i coniugi fanno nel matrimonio. La società deve quindi approfondire la distinzione fra le relazioni propriamente familiari e quelle non-familiari: le prime sono caratterizzate dalla capacità/possibilità di mantenere e rinegoziare i rapporti di scambio fra i sessi e fra le generazioni; le seconde sono tipiche di stili di vita caratterizzati da orientamenti tesi all'individualizzazione e alla privatizzazione dei rapporti interpersonali, quale ambito primario di una vita affettiva solo metaforicamente familiare.

SI' ALLA FAMIGLIA

La famiglia è il contesto relazionale insostituibile per soddisfare i bisogni naturali della persona e per promuoverne l'identità familiare e sociale; in questo fondamentale assunto la società gioca la sua stessa sopravvivenza, nel passaggio di generazione in generazione.

La famiglia è dunque, in questa costruzione dell'identità individuale e sociale della persona, un soggetto fondamentale, il fondamento stesso della società; per questo l'interesse pubblico deve investire l'atto che la genera *ufficialmente*: cioè il matrimonio.

Con il matrimonio la scelta della coppia diventa pubblica e riceve la protezione del diritto; è la libera volontà manifestata dagli sposi a generare lo status giuridico coniugale; il matrimonio protegge questa scelta sotto l'ala di uno statuto giuridico disciplinato ad hoc. Così la società civile celebra la nascita di un suo nuovo soggetto sociale, che assume i diritti e i doveri inerenti, in reciprocità interna e nei rapporti esterni. Il matrimonio esprime l'esigenza sociale di certezza nei rapporti giuridici, ma soprattutto, lungi dal costituire semplicemente un *affare privato*, rappresenta una pubblica assunzione di responsabilità da parte dei coniugi verso la società, soprattutto in ordine alla generazione e all'educazione dei figli.

L'ipotesi di una famiglia non fondata sul matrimonio, ma su accordi meno impegnativi, costituisce quindi un obiettivo attacco alla rilevanza sociale del patto coniugale, alla sua capacità di assunzione di responsabilità verso il bene comune e verso la società nel suo complesso.

DISTINGUERE, NON DISCRIMINARE

La forza di un legame, di una relazione tra persone, in ordine al bene comune, sta nella libertà della scelta e nel significato che le si vuole attribuire. Il lega-

me che liberamente si contrae con il matrimonio ha una sua qualità specifica e un suo specifico significato, non assimilabile ad altri tipi di legame. Altre forme di convivenza stretta fra persone, nelle quali lo scopo è anche l'affetto e la cura mutua, ma non la relazione di piena reciprocità fra i sessi e le generazioni (che è precisamente il pattern che caratterizza la famiglia), esprimono una diversa natura e qualità del legame.

La convivenza non fondata sul matrimonio (unione di fatto o libera) non è quella cui il diritto rifiuta rilevanza, ma quella che rifiuta per propria decisione la rilevanza del diritto.

Chi non si sposa non assume vincoli di fronte alla società; i propositi e le promesse che il cittadino privatamente si assume non lo obbligano, sono rimessi alla spontaneità, alla volontaria costanza, che potrebbe anche durare per sempre, ma come indefinita precarietà. La scelta della *unione libera* è che, giuridicamente, nessuno deve nulla a nessuno e in ogni istante può dire basta.

La richiesta dei Pacs, o del riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto, è l'immagine istituzionale di un *matrimonio leggero*, ritagliato a misura di chi vuole per sé diritti che competono alla famiglia, non assumendo i doveri che ne sono simmetrici.

SI' A POLITICHE FAMILIARI

Riconoscere la soggettività sociale della famiglia fondata sul matrimonio e le sue insostituibili funzioni di bene comune significa mettere in atto delle politiche che ne promuovano la formazione e le funzioni irrinunciabili di procreazione, educazione e cura. La scelta di convivere senza passare dal matrimonio appare oggi - sulla base delle più aggiornate ricerche - più una *scelta inerziale*, spesso a termine, che non un progetto alternativo alla famiglia, basato su elementi di marcato *individualismo di coppia*. Si pone allora un interrogativo forte rispetto

alla solitudine delle giovani coppie di fronte alla scelta del *fare famiglia*: quanto la comunità civile e le istituzioni sono capaci e interessate a sostenerle nella costruzione di un *progetto di famiglia*?

Porre l'accento sul soggetto famiglia significa quindi individuare degli interventi politici che ne promuovano le relazioni e le funzioni sociali.

Lo specifico delle politiche familiari è la capacità di superare forme di assistenzialismo per attuare coraggiosi interventi di carattere promozionale, universale e distintivo, avendo come destinatari non i singoli membri del nucleo familiare, bensì la famiglia in quanto tale.

La preoccupazione che deve animare è di operare perché la famiglia abbia un surplus di tutela, che dia concreta, tangibile ed evidente attuazione al *favor familiae* riconosciuto nella Costituzione. Si tratta di introdurre e rafforzare quella normativa di sostegno che sin qui è mancata o è stata assolutamente insufficiente. Questa è la vera priorità del nostro Paese rispetto alla famiglia!

Le famiglie oggi hanno imparato ad affrontare e risolvere i problemi e i bisogni più diversi attraverso l'associazionismo familiare, che permette loro di diventare protagoniste delle proprie scelte.

L'associazionismo familiare deve quindi essere riconosciuto come soggetto sociale nuovo, espressione di responsabilità e autonomia delle famiglie stesse, che non vogliono essere ridotte a semplice oggetto di assistenza.

Per questo si chiede il pieno riconoscimento del ruolo dell'associazionismo familiare quale interlocutore specifico delle politiche familiari, in base ad una corretta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, che mira a promuovere la responsabilità e il protagonismo dei cittadini, per il benessere dell'intera società.

I FONDAMENTI GIURIDICI

La nostra Costituzione Repubblicana, che pone la persona umana al centro dell'intero sistema ordinamentale, ha dedicato particolare attenzione alla famiglia, della quale delinea un assetto univoco che rappresenta il binario lungo il quale deve muoversi il legislatore ordinario. Il primo riferimento, ancorché indiretto, alla disciplina costituzionale della famiglia si riscontra nell'art. 2 della Costituzione che, riconoscendo i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, identifica univocamente nella famiglia la prima di tali formazioni sociali, conferendo rilevanza costituzionale ai diritti che in tale formazione sociale si realizzano, diritti qualificati come inviolabili. Nello stesso tempo a tali diritti associa i valori di solidarietà sociale. Il Legislatore costituente ha dunque scelto in modo forte, ancorché implicito, che alla famiglia venga conferita rilevanza costituzionale: in essa, primaria formazione sociale, si esplica la personalità dell'individuo.

L'indicazione di ordine generale e di principio dell'art. 2 non è stata ritenuta dal legislatore costituente esaustiva: nell'art. 29 si ha infatti una ulteriore diretta specificazione alla famiglia di tale principio generale, confermata in modo diretto negli artt. 30 e 31 Cost. (dove è espressamente evocata la categoria famiglia) e, in modo indiretto ma non meno univoco, negli art. 33, relativo alla libertà della scuola, 36, concernente il vincolo alla retribuzione sufficiente che deve garantire l'attuazione di una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, nel 37, che configura il diritto della donna lavoratrice all'adempimento della sua essenziale funzione familiare e prevede la garanzia di protezione alla madre e al bambino, e nel 38, relativo all'assistenza familiare. Nel sistema costituzionale si delinea quindi un complesso normativo che rende la famiglia soggetto primario della tutela costituzionale, non soltanto in termini di mera legittimità formale, bensì - e si direbbe soprattutto - mediante la predisposizione di strumenti legislativi orientati all'attuazione dei principi enunciati dal legislatore costituente.

FAMIGLIA, SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO

L'art. 29 della Costituzione si caratterizza per due distinti elementi rilevanti ai fini della qualificazione giuridica della famiglia: il primo è riconducibile alla definizione della famiglia come società naturale, definizione che richiama la nozione di formazione sociale contenuta nell'art. 2 già citato, rilevando il connotato tradizionale della famiglia.

Il secondo elemento in evidenza riguarda il fondamento univoco sul matrimonio di tale formazione sociale naturale, nel senso che non ogni formazione sociale viene qualificata, in termini costituzionali, come famiglia, bensì soltanto quella fondata sul matrimonio.

La qualificazione costituzionale di famiglia è esclusivamente e univocamente posseduta solo dalla formazione sociale che abbia nel matrimonio il suo fondamento. Soltanto la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, è portatrice di diritti inviolabili, secondo la correlazione tra gli art. 29 e 2 Cost.

IMPOSSIBILI EQUIPARAZIONI

Non si può accettare l'ipotesi d'un riconoscimento implicito o esplicito della rilevanza familiare di un'aggregazione sociale che non abbia nel matrimonio il fondamento, rilevanza che costituisce il presupposto del riconoscimento dei diritti individuali che in seno ad essa dovessero articolarsi. Questa ipotesi non può essere accettata perché attraverso essa si verrebbe a determinare, ancorché in modo indiretto, la qualificazione di famiglia a realtà diverse da quanto indicato dall'art. 29 della Costituzione. Sotto diverso profilo, ancor più evidente sarebbe la violazione del precetto costituzionale, ove si intendesse procedere attraverso una diversa definizione di matrimonio, tale da ricomprendere anche le unioni omosessuali.

Il sistema costituzionale, definito dagli articoli dedicati alla famiglia, con-

figura l'istituto familiare sulla base di rapporti affettivi stabili che hanno fondamento nel matrimonio e nella procreazione, almeno tendenziale, proiezione.

Ciò comporta che la convivenza affettiva di carattere sessuale tra due persone dello stesso sesso è al di fuori del sistema delineato dalla Costituzione, con la conseguenza che tale unione o convivenza non ha copertura costituzionale, né può essere qualificata come rilevante dal legislatore ordinario.

Ancor meno è quindi ammissibile l'adozione da parte di conviventi omosessuali. Infatti, il sistema dell'adozione risponde all'esigenza di dare al bambino abbandonato un assetto familiare che, sul piano psicologico, presuppone la bigenitorialità - padre e madre - e, sul terreno giuridico, richiede l'inserimento nell'ambito di una famiglia.

NO AD EQUIPARAZIONI INDIRETTE

Non si può neppure accettare l'ipotesi, più attenuata, di configurare il riconoscimento di diritti individuali, espressa in numerose proposte di legge che dichiarano che non si intende equiparare le convivenze di fatto alla famiglia, ma si vuole solo garantire ai componenti di tali convivenze la tutela di alcuni interessi. Ci sono in particolare alcune situazioni concrete considerate come irrisolvibili nell'attuale quadro normativo e che invece trovano già soluzione nel Diritto privato.

La tutela dei figli nati fuori del matrimonio ha fondamento nell'art. 30, comma primo della Costituzione che, attraverso il principio di responsabilità nella procreazione, impone al legislatore ordinario di operare, quanto meno in via tendenziale, la parificazione di disciplina tra figli legittimi e figli naturali.

Il problema del diritto all'abitazione, in relazione alla ammissibilità o meno della successione nel contratto di locazione a seguito della morte del titolare a favore del convivente, ha già trovato soluzione nella giurisprudenza della

Corte Costituzionale che fin dall'88 ha affermato il diritto di successione nel rapporto locatizio da parte del convivente.

Nell'ipotesi in cui la persona degente non sia in grado di operare scelte terapeutiche che richiedono il consenso, se la legittimazione sostitutiva della volontà del degente incapace fosse attribuita al convivente, deriverebbe un'evidente lesione dei diritti dei membri della famiglia legittima, i quali hanno titolo ad intervenire in virtù del matrimonio.

Per quanto attiene alla successione in caso di morte, qualora il convivente intenda attribuire il proprio patrimonio dopo la sua morte, al proprio partner, l'ordinamento prevede già oggi un apposito strumento tecnico costituito dal testamento. Estendere la successione legittima e la successione necessaria anche al convivente è in palese conflitto con la tutela dei diritti dei membri della famiglia legittima, che risulterebbero lesi qualora nella successione venissero inseriti anche soggetti i cui rapporti non hanno nel matrimonio il loro fondamento.

Sulla stessa linea occorre fare riferimento al trattamento di fine rapporto e alla pensione di reversibilità, in cui ogni automatica attribuzione di diritti e di titolarità sarebbe in conflitto con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Qualora dall'analisi delle concrete situazioni dovessero emergere interessi meritevoli di tutela per i soggetti coinvolti nell'ambito di unioni non fondate sul matrimonio, la soluzione compatibile con i principi costituzionali potrebbe essere ricercata nella definizione, nel quarto libro del Codice civile, di tipologie contrattuali di diritto privato. Ovviamente, tale definizione potrebbe avere ad oggetto esclusivamente materia disponibile.

Il profilo della opponibilità ai terzi potrebbe trovare soluzione con l'annotazione del contratto stipulato nei rispettivi atti dello stato civile.

Marc Chagall. Nozze. In quest'opera, Chagall, manifesta la gioia di vivere nell'affettuosa tenerezza, nel sentimento profondo che lega due persone, proiettandole nel luminoso e caldo futuro non solo personale ma della società intera. Gli sposi danzano il loro amore. Lo sposo si rivolge alla bianca sposa con tenerezza infinita, mano nella mano, in volo, quasi adagiati sul gallo, che simbolicamente, col suo canto, annuncia il giorno, ciò che verrà. La loro unione è quindi presagio di vita (il bambino accanto), concretizzandosi nella quotidianità (il villaggio), sullo sfondo di un impegno assunto nel vivere reciprocamente insieme (la capanna), sotto un sole fiammeggiante foriero di speranza e calore, che allontana ogni inevitabile oscurità (sulla destra), mentre un violino esprime la sinfonia della vita, vissuta nella fedeltà e nel dono reciproco (la capra).

LE ASSOCIAZIONI DEL FORUM

ACLI. Associazione cristiane lavoratori italiani
AFI. Associazione famiglie
AGE. Associazione genitori
AGESC. Associazione genitori scuole cattoliche
AIART. Associazione spettatori radiotv
AIBI. Associazione amici bambini
AIFA. Associazione famiglie con figli ADHD
ALFA. Associazione famiglie Agape
ANFE. Associazione naz. famiglie emigrati
ANSPI. Ass. naz. San Paolo - Oratori e circoli
ARA. Associazione rovetto ardente
 Associazione **PAPA GIOVANNI XXIII**
 Associazione **CHARLES PEGUY**
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
CENTRI REGOLAZIONE NATURALE FERTILITÀ
CIF. Centro italiano femminile
COLDIRETTI
CONFEDEREX. Conf. ex allievi scuola cattolica
CONSULTORI FAM. ISPIRAZIONE CRISTIANA
COOPERATORI SALESIANI
FAES. Centri orientamento familiare

FAMIGLIE NUMEROSE
FAMIGLIE NUOVE
FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA
FAMIGLIE SEPARATE CRISTIANE
FEDERAZIONE IT. EX ALLIEVI/E DON BOSCO
ISTITUTO PRO FAMILIA
ISTITUTO SANTA FAMIGLIA
KFS. Katholisches familienverband sudtirol
MCL. Movimento cristiano lavoratori
MOICA. Movimento italiano casalinghe
MOVIMENTO PER LA VITA
MOVIMENTO TRA NOI
MRC. Movimento rinascita cristiana
NOI. Oratori e circoli parrocchiali
OFS. Ordine francescano secolare
RINNOVAMENTO nello SPIRITO
SIDEF. Sindacato delle famiglie
UCIPEM. Un. consultori prematr. e matrimoniali

In tutte le **Regioni** e in numerose **Province** italiane sono presenti Forum locali



Forum delle associazioni familiari

via di Parione 7, 00186 Roma - Tel. 06.6830.9445 - fax 06.6830.9447 - mail forum@forumfamiglie.org - www.forumfamiglie.org